

STATUTO

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione repubblicana è costituita, ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Casa della Cooperazione" ETS, Ente del Terzo Settore.

Articolo 2

L'associazione ha sede a Palermo, in via Ponte di Mare n. 45/47.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici sia in Italia che all'estero.

Lo spostamento della sede legale dell'associazione viene deliberato dalla Assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

Articolo 3

L'associazione è costituita per una durata di tempo illimitata. Essa può essere disciolta in ogni tempo, per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

L'associazione "*Casa della Cooperazione*" nasce nell'ambito dell'esperienza di solidarietà e promozione culturale e umana realizzata dalla O.N.L.U.S. CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud, di Palermo, con il preciso fine di sostenerne le attività e favorire una maggiore diffusione dei suoi interventi. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore delle fasce più svantaggiate;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà compiere tutte le operazioni comunque connesse ai suoi scopi, operando con enti pubblici e privati anche appartenenti al movimento cooperativo.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Ogni scopo di lucro è tassativamente escluso dal fine dell'associazione "*Casa della Cooperazione*". Si esclude, quindi, di distribuire anche in modo indiretto utili ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte.

Detratte le spese di funzionamento dell'associazione - correnti e direttamente derivanti dalle proprie attività - ogni eventuale provento, in particolare generato da raccolte di fondi e donazioni economiche e di beni materiali, sarà devoluto al CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud, con l'espresso vincolo di essere direttamente impiegato nel perseguimento dei suoi fini statutari.

In caso di scioglimento del CISS o di sua impossibilità a operare, ogni eventuale provento dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni senza fini di lucro con simili finalità statutarie.

Tale devoluzione potrà avvenire anche in caso di capacità di attuare del CISS, con motivata delibera del Consiglio Direttivo e previa specifica liberatoria da parte degli organi amministrativi del CISS stesso.

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato, all'associazione possono aderire i cittadini di qualsiasi nazionalità che condividano il programma e gli scopi della associazione.

Si esclude di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci amministratori, dipendenti, soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'associazione o che siano legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6

Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione o meno.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri, sia componenti del Consiglio stesso che semplici associati, ad assumere la decisione sull'ammissione di nuovi soci in via urgente, ma tale decisione dovrà essere confermata o revocata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

La non ammissione di un socio dovrà essere sempre motivata.

Articolo 7

L'associato che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata o mezzo informatico certificato. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Articolo 8

L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e si ha per i seguenti motivi:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'associazione;
- qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- quando non sia in regola con il pagamento delle quote associative.

L'associato può ricorrere all'Assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, a semplice maggioranza.

Articolo 9

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l'associazione è quello indicato sul libro soci all'atto della prima iscrizione, tale libro potrà essere tenuto anche su supporto informatico; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato tramite lettera raccomandata o strumento informatico certificato, al presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente la quota che deve essere versata dagli associati.

Articolo 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- le quote degli associati e dai beni acquistati con queste;
- dai proventi delle iniziative;
- dal patrimonio dell'associazione;

– dai contributi volontari degli associati e dalle erogazioni.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 15 maggio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/05 per la definitiva approvazione.

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è il massimo organismo sociale. Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione agli associati, effettuata anche per via telematica.

L'Assemblea straordinaria può anche essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo dietro richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

Articolo 13

L'Assemblea elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 31 maggio. Essa approva il bilancio; procede alla nomina delle cariche sociali; delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni non sono valide se non sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Ciascun associato ha il diritto di assistere e partecipare all'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Nessun associato potrà avere più di due mandati.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario ed essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 19

L'associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri. La carica è a titolo gratuito.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è così composto: tre componenti sono eletti dall'assemblea ordinaria degli associati, mentre i restanti due componenti sono indicati dal Consiglio di Amministrazione del CISS tra i suoi membri.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, senza limite di mandati.

In via transitoria il primo Consiglio Direttivo dell'associazione è interamente composto dai componenti il Consiglio di Amministrazione del CISS per la durata di due anni.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri un presidente e un vice-presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal vice-presidente.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo, nel caso dei membri eletti dall'Assemblea, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, se questo risulti impossibile, per cooptazione di un associato. La nomina del consigliere così nominato dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria dei soci utile e il consigliere rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri membri del Consiglio.

Nel caso di dimissioni di un componente indicato dal Consiglio di Amministrazione del CISS, spetterà a quest'organo indicare un sostituto. Anche questo consigliere rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri membri del Consiglio.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente.

Articolo 23

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica. Ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale che deve essere trascritto su un apposito libro e deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e da almeno due degli amministratori intervenuti.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- nominare e revocare gli agenti o impiegati dell'Associazione e stabilirne attribuzioni e compensi.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25

La firma sociale, inclusa la firma sui conti bancari intestati all'associazione, e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi o in giudizio spetta al presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice-presidente ed in caso di impedimento sia del presidente che del vice-presidente tutte le mansioni spetteranno al consigliere più anziano.

Articolo 26

L'Organo di controllo, composto da tre persone o anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

In caso di scioglimento volontario, l'Assemblea ordinaria nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento i beni che restano, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti in accordo a quanto previsto dall'articolo quattro del presente statuto.

Articolo 28

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.